

# TI\_GERICHTE 72.2003.60 vom 10. Februar 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-02-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2003.60\\_d20040210](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2003.60_d20040210)

FR: TI\_GERICHTE 72.2003.60 du 10 février 2004

IT: TI\_GERICHTE 72.2003.60 del 10 febbraio 2004

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

\_\_\_\_\_ è nato nel \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Dopo le scuole dell'obbligo ed un'esperienza come garzone agricolo, ha trovato la propria strada lavorando in prestigiosi alberghi della Svizzera interna e del Ticino, salendo con gli anni nella gerarchia interna di questo particolare tipo di esercizi pubblici sino ai ranghi di "chef de rang" e "Oberkellner". Nel 1957 consegue in Ticino il certificato di capacità professionale, il che prelude alla sua futura attività di gerente di esercizi pubblici, ed in particolare di locali notturni. Acquista dapprima il sedime di \_\_\_\_\_ sul quale sorge l'attuale \_\_\_\_\_ (locale che manterrà sino al proprio fallimento), ed in seguito, a partire dagli anni 70, conduce come gerente il dancing \_\_\_\_\_, operazione che si concluderà con grave perdita economica, tale da costringerlo a chiedere nel 1974 un concordato. In seguito, dal 1977, è gerente del locale notturno ubicato nel \_\_\_\_\_, ma anche questa esperienza si conclude per lui, nel 1992, con una pesante perdita finanziaria. Nel frattempo, egli aveva acquisito la proprietà del complesso ai tempi noto come \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, denominato poi, sotto la gestione dell'imputato, \_\_\_\_\_. Stanti l'alta esposizione ipotecaria delle sue proprietà di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (e dei conseguenti elevati oneri per interessi e ammortamenti), e l'asserita recessione generalizzata degli affari nel settore dei locali notturni, \_\_\_\_\_ a partire almeno dal 1992 si è venuto a trovare in gravi difficoltà economiche, attestate dalle numerose procedure esecutive avviate a suo carico (classificatore "atti istruttori", AI \_) ed il 21 marzo 1996 è stato pronunciato il suo fallimento (AI \_).

### E. 2

Pochi mesi prima del suo fallimento, per l'esattezza in data 15 dicembre 1995 e con effetto a far tempo dal medesimo 15 dicembre 1995, \_\_\_\_\_ ha concluso con \_\_\_\_\_ (in seguito: \_\_\_\_\_) due distinti contratti denominati "Pachtvertrag", conchiusi per tempo indeterminato ma almeno sino al 31 dicembre 1999, annotati a registro fondiario, e aventi per oggetto la concessione in uso da parte di \_\_\_\_\_ in favore di \_\_\_\_\_ degli immobili di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_ in cambio di un canone di affitto. Detto canone ammontava per \_\_\_\_\_ a fr. 7'000.-- mensili oltre al 6.5% della parte di cifra d'affari eccedente fr. 2'000'000.-- all'anno, e per \_\_\_\_\_ a fr. 3'500.-- mensili oltre al 6.5% della parte di cifra d'affari eccedente fr. 1'000'000 all'anno (cfr. cifra 4.1 dei rispettivi contratti, che si trovano nel classificatore "allegati alla denuncia penale").

### E. 3

La procedura fallimentare è stata particolarmente lunga e laboriosa, tanto che oggi, a distanza di 8 anni, essa non è ancora conclusa. Il 17 maggio 1996 la prima assemblea dei creditori aveva nominato un'Amministrazione speciale ai sensi dell'art. 237 cpv. 2 LEF composta degli avv. \_\_\_\_\_. Tra le altre sue attività, detta Amministrazione speciale ha ritenuto necessario ed opportuno convenire la \_\_\_\_\_ avanti alla Pretura di \_\_\_\_\_ in data 12 novembre 1998 (ossia quasi 3 anni dopo la stipula e poco più di un anno prima del primo termine di disdetta) in una seconda azione rivocatoria giusta gli art. 285 e segg. LEF volta ad ottenere la revoca dei due predetti contratti, dopo che una prima azione di questo genere era stata dichiarata irricevibile in assenza di un pregresso tentativo di conciliazione (AI \_). La graduatoria è stata depositata nel 1999 e alla realizzazione dei fondi di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, aggiudicati senza l'aggravio dei contratti di locazione dopo due turni d'asta (art. 142 LEF), si è giunti solo il 7 aprile 2000.

#### **E. 4**

Il 25 giugno 2001, a oltre 5 anni e mezzo dai contratti e a più di 5 anni dalla decozione, l'Amministrazione speciale del fallimento ha presentato denuncia penale nei confronti di \_\_\_\_\_ per non meno di 7 titoli di reato (AI \_), chiedendo contestualmente l'adozione di " adeguate misure " a salvaguardia degli interessi della massa fallimentare e dei creditori (pag. 1) e volte " ad evitare che l'attività delinquenziale venga continuata " (pag. 12). Oggetto della denuncia in odio del \_\_\_\_\_ sarebbe stato il " comportamento da lui tenuto nei mesi precedenti l'apertura del fallimento e in quello avuto durante la procedura fallimentare " (punto 11, pag. 9), ma dalla lettura dell'allegato si evince che la denuncia era incentrata sulla questione dei contratti di affitto (cfr. i punti 5-9, pag. 4-8). Il testo è di contro silente sui motivi del lungo temporeggiare nella denuncia, specie a fronte della quantità di reati e di comportamenti illeciti che si dicono essere iniziati già nei mesi precedenti il fallimento.

#### **E. 5**

Il Ministero Pubblico ha avviato con celerità le indagini di sua competenza, procedendo a 14 verbali di interrogatorio e facendo allestire due referti peritali sul tema della congruità del canone d'affitto di cui ai contratti litigiosi. Il 26 giugno 2003 il Procuratore Pubblico ha emanato l'atto d'accusa che ci occupa per il solo reato di diminuzione dell'atto in danno dei creditori giusta l'art. 164 CP (che per ironia della sorte non era tra i 7 denunciati), imputando al \_\_\_\_\_ di avere, prima del fallimento e in danno dei creditori, " diminuito il proprio attivo, alienando contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali ", e questo sottoscrivendo in data 5 (recte: 15) dicembre 1995 i due noti contratti di affitto per i fondi di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ a valori inferiori a quelli di mercato allora vigenti o esigibili, ossia fr. 84'000.-- all'anno per \_\_\_\_\_ in luogo di fr. 290'000.--, e fr. 42'000.-- all'anno per \_\_\_\_\_ in luogo di fr. 112'000.--.

#### **E. 6**

L'imputato al dibattimento ha protestato la propria innocenza. Egli non sarebbe stato azionista della \_\_\_\_\_ al momento della stipula contrattuale, circostanza del resto nemmeno contestatagli, e avrebbe sottoscritto i contratti, consapevole di contentarsi di una pigione di favore, nella speranza di risanare la situazione, confidando nelle promesse in tal senso fattegli dall'avv. \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_, entrambi di \_\_\_\_\_ e da lui conosciuti in quanto clienti di uno dei night, i quali gli avrebbero assicurato di essere specialisti del risanamento di esercizi pubblici in difficoltà, cosa alla quale avrebbero

provveduto previa la cessione in loro favore e a condizioni di favore (mediante detti contratti) della gestione delle attività dei locali notturni. I due si sarebbero però ben presto rivelati dei disonesti, desiderosi unicamente di appropriarsi degli incassi degli esercizi pubblici. Con il tempo, sarebbe però stato possibile dapprima riavere dalla \_\_\_\_\_ la gestione della \_\_\_\_\_, ceduta a una SA costituita all'uopo dalla moglie di \_\_\_\_\_, ed in seguito, nel 1999, addirittura l'acquisto del pacchetto azionario della \_\_\_\_\_, venduto alla medesima SA al prezzo di fr. 30'000.--.

#### **E. 7**

Secondo l'art. 164 cifra 1 CP il debitore che, in danno dei creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, oppure li aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore, oppure ancora rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o vi rinuncia gratuitamente, è punito con la reclusione sino a 5 anni o con la detenzione se viene dichiarato il suo fallimento o è emesso a suo carico un attestato di carenza di beni. La dottrina, esaminato il materiale legislativo, è unanime nell'indicare che la norma di legge enumera esaustivamente le fattispecie punibili (per tanti: Trechsel, Kurzkomentar, 2. edizione, n. 3 ad art. 164 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, n.

#### **E. 11**

In definitiva, l'imputato va prosciolto perché la stipula dei noti contratti non è costitutiva dell'ascritto reato di alienazione di beni patrimoniali a contro una prestazione manifestamente inferiore, mentre che le ipotesi accusatorie formulate al dibattimento di svalutazione di beni patrimoniali o di rinuncia gratuita a diritti o di loro rifiuto senza motivo manifestamente non sussistono.

#### **E. 12**

Stante il proscioglimento dell'imputato non vi spazio per la pronuncia sulle pretese risarcitorie formulate nei suoi confronti (art. 272 CPP).

#### **E. 13**

Merita da ultimo qualche considerazione l'attitudine processuale dell'Amministrazione speciale del fallimento, rappresentata dall'avv. \_\_\_\_\_. Essa in data 25 giugno 2001 aveva dato avvio al procedimento penale (cfr. denuncia penale AI \_), ed in quell'occasione sembrava essere consapevole della di lei particolare posizione per rapporto al \_\_\_\_\_, tanto da riconoscere (con riferimento a ZBJV 136, pag. 359), in uno scritto di pari data al Ministero Pubblico che accompagnava la denuncia (scritto anch'esso rubricato sub AI \_), l'esistenza della " problematica della legittimazione della massa fallimentare a costituirsi parte civile contro il fallito ", rinunciando di conseguenza, almeno temporaneamente, alla costituzione di parte civile nei confronti del denunciato. Tale iniziale riserbo è ben presto stato abbandonato. L'Amministrazione speciale del fallimento ha partecipato a buona parte degli interrogatori preprocessuali, e benché il Presidente della Corte non abbia rinvenuto negli atti un successivo scritto di costituzione di parte civile, essa figura come tale nell'atto di accusa. Al dibattimento essa si è battuta per la condanna del \_\_\_\_\_ con veemenza almeno pari a quella del Procuratore Pubblico, il quale ha tuttavia accettato il giudizio della Corte, mentre che l'Amministrazione speciale del fallimento ha manifestato l'intenzione di ricorrere in cassazione. Questo atto di procedura non può che suscitare perplessità nella Corte, essendo incontrovertibile, da un punto di vista meramente economico, che è in primo luogo lo stesso \_\_\_\_\_ con gli attivi del proprio fallimento a pagare il legale che redige

il ricorso contro il suo proscioglimento. Non meno incongruente appare il comportamento dell'Amministrazione speciale del fallimento nella misura in cui partecipa all'azione penale in vista del riconoscimento di una milionaria pretesa risarcitoria. Atteso infatti che il \_\_\_\_\_ è in fallimento, e che pertanto tutti i suoi attivi appartengono già alla massa, ci si chiede quale sia il senso pratico di postulare la sua condanna al risarcimento dei fr. 1'200'000.-- e rotti costituenti la differenza negli anni tra le pigioni effettivamente confluite nella massa e quelle ipotetiche che egli avrebbe omesso di percepire con un ipotetico contratto ad ipotetiche condizioni di mercato (cfr. verbale dibattimentale). Trattandosi di denaro che \_\_\_\_\_ avrebbe colpevolmente omesso di guadagnare, ossia di denaro meramente virtuale che egli non ha guadagnato e che perciò in definitiva non può avere, dove risiede l'utilità per la sua massa fallimentare nell'assumere i costi occorrenti al conseguimento di siffatto credito, che non può essere incassato e che può al massimo venire aggiunto al già cospicuo elenco dei passivi?

#### **E. 14**

La tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dello Stato. Rispondendo negativamente al quesito n.1, mentre che gli altri divengono privi di oggetto; Visti gli art. 18, 36, 41, 63, 164 CP; 9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.